



COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE
Città Metropolitana di Torino



AREA TECNICA

SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO

Telefono 011/9263273 - C.F.-P.IVA: 01126920014

Piazza Martiri della Libertà n. 1 – C.A.P. 10077

www.comune.sanmauriziocanavese.to.it

e-mail: llpp@comune.sanmauriziocanavese.to.it

pec: manutenzione@pec.comune.sanmauriziocanavese.to.it

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA CONDUZIONE DI ORTI URBANI

Art. 1 - Oggetto e finalità

Allo scopo di promuovere momenti di socializzazione e di sviluppo di un'economia sostenibile, etica e rispettosa dell'ambiente nella realtà locale il Comune ha realizzato un'area destinata ad orti urbani da concedere ai cittadini residenti per attività di coltivazione ortofrutticola e floricola. La produzione ricavata non potrà dare adito ad alcuna attività commerciale o a scopo di lucro ma dovrà essere riservata unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio o familiare.

Con la costruzione degli orti urbani il Comune intende inoltre garantire, nell'area individuata, ordine ed omogeneità attraverso una precisa organizzazione degli orti assegnati.

Art. 2 - Definizioni

Per orto urbano si intende un appezzamento di terreno (di circa 49-63 mq), destinato alla produzione di fiori, frutta ed ortaggi per i bisogni dell'assegnatario e della sua famiglia.

L'assegnazione viene fatta dal Comune mediante graduatoria tra i soggetti richiedenti in possesso dei requisiti indicati nel successivo articolo 3.

I terreni adibiti ad orto sono e restano di proprietà comunale e non potrà essere esercitato su di essi qualsivoglia diritto di proprietà o altri diritti reali.

Art. 3 - Requisiti e criteri di concessione

La concessione è disposta nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento con bando pubblicato mediante inserimento sul sito internet dell'Ente ed eventuali altre idonee forme di pubblicità.

Verranno ammesse alla graduatoria tutte le domande pervenute con riferimento al bando escludendo tutte le manifestazioni di interesse o istanze diverse presentate in tempi diversi.

Possono presentare istanza di assegnazione di un orto urbano i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

- residenti nel Comune di San Maurizio Canavese;
- che non dispongono, nell'ambito della propria residenza, di un'area ad uso esclusivo da poter adibire ad orto familiare.
- che hanno capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della vigente normativa.
- che non svolgono attività di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto.

Ad ogni nucleo familiare può essere concesso un solo orto.

In base alle istanze pervenute, in rispondenza ai requisiti di ammissibilità, saranno formate specifiche graduatorie secondo i seguenti criteri:

<u>Composizione nucleo familiare</u>	punti 5	per famiglia di 4 o più componenti;
	punti 3	per famiglia da 2 o 3 componenti;
	punti 1	per soggetto singolo;

<u>Età del concessionario</u>	punti 10	per persone ultrasessantacinquenni
	punti 7	per persone di età compresa tra 50 e 65 anni
	punti 5	per persone di età compresa tra 40 e 49 anni
	punti 3	per persone di età compresa tra 30 e 39 anni

A parità di punteggio costituisce titolo preferenziale non essere mai stato assegnatario di un orto urbano da parte del Comune di San Maurizio Canavese. In caso di ulteriore parità l'orto verrà assegnato al più anziano di età.

Qualora l'assegnatario dell'orto urbano sia concessionario uscente avrà diritto a mantenere il lotto già utilizzato.

Le domande presentate saranno valutate da una Commissione composta dal Responsabile dell'Area Gestione e Manutenzione del Territorio e due dipendenti scelti tra il personale con qualifica di Istruttore.

Art. 4 - Durata della concessione

Tra il Comune e l'assegnatario degli orti viene stipulato apposito atto di concessione secondo uno schema predisposto dal Comune stesso.

L'assegnazione avrà durata di anni tre decorrenti dal primo gennaio dell'anno di riferimento. Il periodo di assegnazione è in ogni caso vincolato al rispetto del termine di durata massima della concessione per triennio di riferimento.

In via transitoria si stabilisce che tutte le concessioni attive avranno scadenza al 31.12.2024 e il primo triennio di riferimento viene fissato nel 2025-2027, periodo durante il quale resta in vigore la graduatoria di assegnazione. Qualora venga esaurita la graduatoria di assegnazione durante il triennio di riferimento, viene formata una nuova graduatoria redatta sulla base delle istanze pervenute successivamente alla chiusura del precedente avviso e le relative concessioni avranno scadenza sempre al termine del triennio di riferimento.

Tre mesi prima della scadenza, se richiesto dal concessionario, la concessione potrà essere rinnovata, per una sola volta, per ulteriori anni tre previa verifica della permanenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità.

In caso di rinuncia al lotto prima della scadenza naturale dell'assegnazione, si provvederà ad assegnare l'orto resosi libero secondo la graduatoria vigente.

Solo in caso di decesso dell'assegnatario il lotto potrà essere coltivato, fino alla naturale scadenza della concessione, dagli eredi, previa specifica comunicazione formale da presentarsi entro trenta giorni dal decesso.

Alla scadenza, della concessione il concessionario dovrà rilasciare il terreno in ordine e libero mentre eventuali impianti o colture in corso non daranno luogo a compenso alcuno.

L'orto non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo. Il concessionario non può sub-concedere il terreno affidatogli né può locarlo a terzi.

Gli orti assegnati debbono essere coltivati direttamente dal concessionario o dai propri familiari, egli non può avvalersi di mano d'opera retribuita.

Art. 5 - Caratteristiche degli orti

Gli orti, di diverse pezzature sono dotati di rete idrica per l'irrigazione costituita da serbatoio di accumulo di adeguata capacità a riempimento automatico con attacco per gomma, ad uso irriguo e non potabile in funzione tra marzo e ottobre. Gli orti sono tra essi separati con rete zincata rivestita, collocata su paletti infissi nel terreno.

Non potrà essere effettuata alcuna modifica agli stessi.

Il concessionario potrà dotare il proprio orto di una cassapanca porta attrezzi con caratteristiche e dimensioni indicate nell'atto di concessione.

Il concessionario è responsabile e dovrà avere massima cura, del lotto e della dotazione assegnata provvedendo alla manutenzione periodica. In caso di danneggiamento, le riparazioni saranno a carico del concessionario.

Su ogni orto sarà riportata una targhetta con il relativo numero.

Art. 6 - Conduzione degli orti – obblighi del concessionario,

Il concessionario si impegna a curare la buona sistemazione, l'ordine e la pulizia del proprio orto, ed a restituirlo in buone condizioni al Comune al termine dell'assegnazione, o in qualsiasi ipotesi di cessazione o decadenza della stessa.

Il concessionario dovrà utilizzare il proprio orto esclusivamente per le coltivazioni di piccoli frutti, ortaggi, erbe aromatiche e fiori.

La piantumazione di alberi da frutto non è consentita.

L'accesso agli orti è consentito dalle ore 6,00 alle ore 20,00 dal 1° novembre al 31 marzo e dalle ore 5,00 alle ore 21,30 dal 1° aprile al 31 ottobre.

Ogni concessionario ha il diritto di utilizzare i servizi e le attrezzature collettive, nonché il dovere di partecipare ai lavori necessari per la loro manutenzione; i confini degli orti devono essere curati e rispettati.

Gli orti concessi non potranno subire alcuna modifica, pena la revoca immediata della concessione senza diritto di indennità e con addebito delle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per ripristinare le condizioni iniziali.

Per la difesa delle piante e la loro concimazione, il Concessionario dovrà far uso esclusivamente di prodotti a basso impatto ambientale.

Al concessionario è vietato, nell'area assegnata ad orto e nelle parti comuni, pena l'immediata decadenza della assegnazione:

- a) tenere in forma stabile animali di qualsiasi specie o svolgere forme di allevamento, inclusa l'apicoltura;
- b) usare prodotti antiparassitari di prima e seconda classe, diserbanti, fitoregolatori e altri prodotti che possono arrecare inquinamento diretto o indiretto;
- c) accendere fuochi e bruciare qualsivoglia tipologia di materiale, sterpaglie o altro;
- d) fare rumori molesti a qualsiasi ora del giorno e della sera;
- e) utilizzare bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa arrecare danni all'incolumità altrui;
- f) costruire capanni, ripari, strutture, gazebo o similari;
- g) realizzare qualsiasi opera in muratura (muretti, sedute, ecc.);
- h) utilizzare l'orto per deposito di materiali di qualsiasi genere;

- i) accedere all'orto con veicoli a motore (sono ammesse le sole attrezzature necessarie alla coltivazione);
- j) lavare autoveicoli e motoveicoli;
- k) scaricare materiali inquinanti e nocivi;
- l) tenere nell'orto depositi di materiali se non riposti nelle cassepanche destinate a ricoveri attrezzi come descritti nell'atto di concessione;
- m) allestire strutture per la cottura dei cibi;
- n) modificare il perimetro dell'orto assegnato;
- o) modificare l'erogazione dell'acqua;
- p) creare accumuli di acqua diversi dal serbatoio;
- q) effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
- r) occupare o coltivare anche parzialmente i vialetti di accesso ai singoli orti;
- s) pavimentare i vialetti interni in cemento o in qualsiasi altro elemento non rimovibile facilmente;
- t) utilizzare gli orti al di fuori degli orari stabiliti;
- u) depositare e/o stoccare letame all'interno dell'area assegnata.

È consentito allestire in ciascun orto, a partire dal 1° ottobre di ogni anno e fino al 30 aprile, due coperture mobili ad uso serra temporanea, in materiale plastico trasparente e struttura tubolare in metallo o pvc con le seguenti dimensioni massime: lunghezza cm 500, larghezza cm 300, altezza massima da terra cm 250. Non sono consentite serre allestite con materiale di recupero. Tali coperture devono rispettare la distanza di 30 cm. dai confini.

È consentita la collocazione di reti antigrandine, in modo provvisorio e stagionale con altezza massima al colmo cm 250 da collocarsi su struttura metallica o in plastica.

L'irrigazione, da eseguirsi in modo razionale e priva di sprechi, potrà essere effettuata, fatte salve diverse disposizioni dell'Amministrazione comunale, dal 1° marzo al 31 ottobre facendo uso dell'acqua proveniente dall'allacciamento predisposto dall'Amministrazione comunale. Dovrà essere posta la massima attenzione e cura per evitare ristagni o accumuli di acqua non coperti al fine di evitare il proliferare di insetti e zanzare. In caso di carenza idrica, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di interrompere l'erogazione dell'acqua.

Ogni orto è provvisto di un apposito serbatoio per il contenimento dell'acqua, alimentato dalla rete idrica collegata ad un pozzo, il quale può essere utilizzato anche per la raccolta dell'acqua piovana. La cura e la manutenzione sono a spese del concessionario.

È ammessa la posa di pavimentazioni provvisorie per i camminamenti interni all'orto che dovranno essere rimosse all'atto del rilascio dell'appezzamento.

Le panche di depositi attrezzi dovranno essere mantenute in ordine ed in buono stato di manutenzione anche al fine di conservarne le caratteristiche di forma e di colore esterno.

Ogni concessionario ha l'obbligo di mantenere le parti comuni in ordine, in buono stato di manutenzione e prendere parte alla pulizia collettiva delle stesse, in particolare dei passaggi adiacenti il proprio orto.

È fatto obbligo dei concessionari di eseguire la raccolta differenziata negli appositi contenitori predisposti dal Comune e provvedere allo smaltimento dei propri rifiuti vegetali provvedendo al loro interro oppure depositandoli nella compostiera comunale, ponendo la massima

attenzione a non creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) al contesto urbano o verso gli altri orti.

Il Concessionario dovrà consentire l'accesso ai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e/o del Comitato di gestione durante lo svolgimento di mansioni di controllo e/o manutenzione.

Tutti i Concessionari hanno l'obbligo di conformarsi alle norme del presente Regolamento e a tutte le altre eventuali condizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Art. 7- Comitato di gestione orti

Per la gestione degli orti, i concessionari, entro 6 mesi dall'assegnazione, eleggono in seduta pubblica convocata, per la prima volta, dall'Amministrazione Comunale un Comitato composto da n. 3 rappresentanti dei concessionari, di cui 1 nominato Presidente. Per rendere valida l'elezione, alla votazione dovrà partecipare la maggioranza dei Concessionari (almeno la metà+1 dei soggetti).

È eletto presidente il soggetto del Comitato che ha avuto più preferenze.

Qualora non venga eletto, il Comitato sarà nominato dall'Amministrazione Comunale tra i concessionari.

Il Comitato ha durata triennale e può essere rinnovato.

Il Comitato ha il compito di:

- a) mantenere i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e i singoli concessionari segnalando eventuali anomalie, problematiche o necessità di manutenzioni straordinarie;
- b) mantenere un clima di buona collaborazione tra gli assegnatari e dirimere eventuali contenziosi;
- c) coordinare le attività dei concessionari nella manutenzione e nella pulizia degli spazi comuni (es. viottoli, viali centrali e fossetti di scolo) e vigilare affinché ogni concessionario provveda alle necessarie operazioni di manutenzione di sua pertinenza ed alla conservazione in buono stato delle recinzioni, del deposito attrezzi, della cisterna ecc.;
- d) segnalare all'Amministrazione Comunale il mancato rispetto degli obblighi assunti dal Concessionario e previsti dal presente regolamento;
- e) far rispettare l'orario di apertura e chiusura degli orti, in base alle stagioni.
- f) convocare l'assemblea periodica degli assegnatari.

Il Comitato si riunisce quando ritiene ne sussista l'esigenza e notizia della riunione viene comunicata al Comune. L'Amministrazione comunale potrà partecipare con un proprio rappresentante in qualità di osservatore. Le riunioni del Comitato dovranno essere verbalizzate e copia del verbale trasmesso al Comune entro cinque giorni dalla riunione.

Il Comitato viene dichiarato decaduto dall'Amministrazione Comunale in caso di richiesta al Comune da parte della maggioranza dei concessionari.

Art. 8 - Promozione di iniziative ambientali, sociali e culturali.

L'Amministrazione comunale, in collaborazione con il Comitato di gestione orti e l'associazionismo locale, promuove iniziative rivolte ad una corretta gestione dell'ambiente e degli spazi della comunità, al fine di responsabilizzare i cittadini al rispetto dell'ambiente e della città (lotta alle zanzare, uso consapevole dell'acqua, utilizzo ridotto degli antiparassitari, attività di solidarietà, raccolta differenziata e compostaggio, etc.).

A tale scopo il comitato, previa indizione di riunione fra tutti i concessionari, dovrà nominare un responsabile della casetta compost installata all'interno degli orti urbani.

Art. 9 - Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree comuni.

All'interno e lungo il perimetro delimitato dalla recinzione generale dell'area i concessionari dei lotti sono obbligati a garantire idonee condizioni di pulizia e manutenzione delle parti comuni attraverso forme di collaborazione coordinate dal Comitato di gestione. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono posti a carico dei concessionari la pulizia, il taglio dell'erba (anche del perimetro esterno del proprio lotto), la rimozione di rifiuti, la sistemazione e mantenimento vialetti di ingresso e passaggi, pulizia/gestione parti comuni dell'impianto di irrigazione ect.

A carico dell'Ente rimarranno esclusivamente gli interventi di manutenzione straordinaria e/o sostituzione di manufatti.

Art. 10 - Prezzo di concessione/cauzione.

Il prezzo di concessione è stabilito, tenendo conto dei costi di gestione dell'area, con apposita deliberazione ogni tre anni prima dell'assegnazione delle concessioni.

I Concessionari sono tenuti al pagamento annuale del prezzo stabilito entro il 31 dicembre di ogni anno.

All'atto della stipula della concessione, il concessionario è inoltre tenuto al versamento di una somma a titolo di cauzione a garanzia del materiale/attrezzatura in dotazione e degli obblighi contrattuali.

La cauzione, non darà luogo ad interessi e sarà restituita allo scadere della concessione previa verifica, da parte dell'Ente, di adempimento degli obblighi stabiliti.

Gli importi saranno fissati con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 11- Responsabilità.

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità civile e penale in caso di danni, furti, manomissioni, infortuni, incidenti che il concessionario dell'orto possa subire e/o causare a terzi, a seguito della conduzione e dell'utilizzo degli orti.

Art. 12 – Controlli.

L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare i controlli atti ad accertare il rispetto del presente regolamento attraverso personale del proprio ufficio tecnico e del Comando di Polizia Municipale.

Il Concessionario ha l'obbligo di consentire l'accesso all'orto al personale incaricato dei controlli.

Il Comitato di gestione coopera con l'Amministrazione segnalando il mancato rispetto del regolamento comunale.

Art. 13- Decadenza-Revoca.

La concessione dell'orto urbano cessa nei seguenti casi:

- a) rinuncia/disdetta da parte dell'interessato presentata per iscritto al Comune;

- b) mancato rispetto delle norme e condizioni di gestione previste nel presente regolamento;
- c) mancato pagamento della quota annuale prevista;
- d) mancata coltivazione e stato di abbandono dell'orto per almeno 6 mesi o utilizzo del terreno per usi diversi da quelli previsti dal presente regolamento;
- e) utilizzo improprio dell'area.

La concessione decade inoltre in caso di trasferimento del Concessionario in altro Comune.

In caso di accertata violazione del presente regolamento e/o atto di concessione il Comune diffida l'assegnatario a rimuovere le cause della violazione fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo articolo 14 e il risarcimento di eventuali danni arrecati. Decorso inutilmente il termine assegnato senza che sia stato ottemperato a quanto richiesto la concessione viene revocata e si procederà a nuova assegnazione secondo quanto indicato all'articolo 4.

Per qualunque motivo cessi la concessione, al concessionario non spetta alcun rimborso/risarcimento per le spese sostenute per le colture e/o migliorie, né l'assegnazione di altra area da destinare al medesimo fine. Nel caso di colture pluriennali in corso, il Concessionario non potrà vantare alcun diritto sui frutti pendenti e sulle piantagioni esistenti, né esigere indennizzo di sorta né dall'Amministrazione comunale né da chi gli subentra.

Per motivi di interesse generale o di gestione, il Comune, a proprio insindacabile giudizio, può revocare l'assegnazione di qualsiasi lotto con preavviso di almeno tre mesi. In caso di revoca, l'Amministrazione Comunale farà il possibile affinché essa non coincida con il periodo di massimo sviluppo vegetativo. Al concessionario non spetta alcun diritto, risarcimento o indennizzo.

Art. 14- Vigilanza e Sanzioni.

Il personale comunale incaricato effettuerà la vigilanza sull'area e il rispetto del presente regolamento, anche tramite accesso ai lotti.

Le violazioni al presente Regolamento comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da € 25,00 a € 200,00 secondo la gravità delle violazioni. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 689/81 e s.m.i.

Art. 15 – Controversie.

Sarà compito del Comitato di Gestione dirimere eventuali controversie insorte tra i concessionari.

Per eventuali controversie insorte tra il Comune e i concessionari e per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento saranno deferite al Foro competente territorialmente.

Art. 16- Disposizione finale.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rinvia alle normative vigenti.